

N. 01794/2015 REG.PROV.COLL.

N. 14983/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14983 del 2014, proposto da:

[omissis], rappresentata e difesa dagli avv. Elena Spina, Francesco Americo, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Francesco Americo in Roma, Via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Roma in persona dei loro legali rappresentanti p.t.;

nei confronti di

[omissis];

per l'annullamento

del D.M. n. 235 del 9 aprile 2014 recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 nella parte in cui non prevede il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che in occasione dell'attuale aggiornamento sono stati cancellati per non avere presentato la domanda di permanenza o per averla presentata in forma solo cartacea;

della graduatoria ad esaurimento definitiva per il personale docente della scuola primaria della Provincia di Roma nonché delle note di rettifica delle graduatorie definitive ad esaurimento, nella parte in cui dovessero utilizzare dette graduatorie ad esaurimento che non annoverano la ricorrente;

del provvedimento di esclusione ad oggi ignoto e di tutti gli atti connessi e/o collegati antecedenti e conseguenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la ricorrente, è stata iscritta nelle GAE per l'insegnamento nella scuola primaria della provincia di Roma dall'a.s. 2000/2001 con la posizione n. 6486 con punti 15, ma in occasione del D.M. n. 235 del 2014 non ha provveduto ad aggiornare la sua posizione non essendo in possesso di ulteriori titoli e quindi è stata depennata;

Rilevato che la situazione è identica a quella trattata dalla sezione con la sentenza n. 27460 del 2010, di recente confermata dal Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 3658 del 14 luglio 2014, ma vedi anche ord.ze nn. 7836/2014, 3505/2014 e 3499/2014), ancorchè riferito alla procedura di aggiornamento del 2009;

Ritenuto che va fissata l'udienza per la definizione nel merito del ricorso, disponendo in vista della stessa l'integrazione del contraddittorio e che in relazione all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione e con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca (d'ora in avanti MIUR) dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) così dispone:

- accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto dispone l'iscrizione con riserva della ricorrente nelle GAE per l'insegnamento nella scuola primaria per la provincia di Roma;
- autorizza parte ricorrente alla notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui pure in motivazione.

Fissa la trattazione della causa alla pubblica udienza del 17 dicembre 2015.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/01/2015